

Relazione illustrativa

Lo schema di statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è stato predisposto per dare attuazione all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 1, comma 668, lett. a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Tale norma, al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare, di sostenere gli *spin off* tecnologici nonché per razionalizzare e contenere la spesa pubblica, ha disposto l'incorporazione dell'INEA - Istituto nazionale di economia agraria nel CRA - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, che assume la denominazione di CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di Ente nazionale di ricerca e sperimentazione.

Conformemente alla disposizione citata, il Commissario straordinario del CREA ha predisposto lo statuto dell'ente, che deve essere adottato con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante la riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura.

Lo schema di statuto, pertanto, risponde all'esigenza di adeguare la struttura organizzativa alle nuove finalità, competenze, strumenti d'azione e, in definitiva, alla nuova identità acquisita dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria per effetto dell'incorporazione, in modo da consentire al nuovo Ente di far fronte efficacemente ai propri compiti istituzionali.

Sul piano della tecnica legislativa, il legislatore ha inteso attuare il riassetto dell'Ente con il ricorso al meccanismo della delegificazione.

Invero, il decreto ministeriale di adozione dello statuto sembra partecipare della natura di c.d. regolamento delegato, ovverosia di quella particolare categoria di regolamenti abilitati a derogare a norme di legge. Ciò è desumibile dal disposto dell'articolo 1, comma 668, della legge di stabilità 2016 sopra citata, nella parte in cui statuisce che il menzionato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è adottato *“anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento”*.

La necessità di garantire una certa coerenza col modello dei c.d. regolamenti delegati, impone, anche in questo specifico caso, la necessità di rinvenire i principi e criteri direttivi lungo i quali dovrà muoversi il decreto ministeriale di adozione dello statuto dell'Ente in questione per esplicitare legittimamente i propri effetti. Tali criteri non possono che rinvenirsi nei commi da 381 a 383 della legge n. 190 del 2014 che, nell'indicare i criteri direttivi che hanno guidato l'intervento di razionalizzazione del settore della ricerca agricola, fa espresso riferimento ad esigenze di *“razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica”*, *“incremento dell'efficienza organizzativa ed economica”*, *“riduzione delle spese correnti”* etc.

Tanto doverosamente premesso, si evidenzia che proprio il carattere di regolamento delegato del decreto ministeriale di adozione dello statuto del CREA, impone, da un lato, di individuare le norme statutarie che, ponendosi in contrasto con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono destinate ad innovarlo e, dall'altro, di verificarne la compatibilità con i criteri direttivi sopra esplicitati.

Al riguardo, si rappresenta che i punti di attrito tra le due normative sembrano concentrarsi sulla individuazione e sulla composizione di alcuni organi del nuovo ente di ricerca.

Invero, per ciò che concerne il consiglio di amministrazione, si evidenzia che il decreto legislativo n. 454 del 1999 statuisce che lo stesso *“È composto dal presidente e da sette esperti di alta*

qualificazione amministrativa, contabile o scientifica, nominati dal Ministro. Tre dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" (articolo 4, comma 3).

Al contrario, l'articolo 5, comma 1, dello schema di statuto in esame statuisce che *"Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico e/o di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome"*.

La riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione trova fondamento, da un lato, nelle ben note esigenze di contenimento dei costi di funzionamento e, dall'altro, nell'esigenza di garantire maggiore efficacia alla *governance* dell'Ente, agevolata anche dalla circostanza per cui i consiglieri diventano per tre quarti diretta emanazione del Ministero vigilante.

Tale modifica, quindi, sembra coerente con i principi e criteri direttivi come sopra individuati.

Per ciò che concerne, invece, l'organo di coordinamento e indirizzo scientifico, si rappresenta che il c.d. "Consiglio dei dipartimenti" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 454 del 1999, viene sostituito dal nuovo "Consiglio scientifico" di cui agli articoli 3 e 6 dello schema di statuto in esame.

A ben vedere, la modifica è, in questo caso, più formale che sostanziale. Invero, le attribuzioni fondamentali dell'organo in questione, come delineate dal decreto legislativo n. 454 del 1999, non vengono intaccate dalle nuove previsioni statutarie cui, tra l'altro, è espressamente rimessa la composizione dell'organo in questione (articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 454 citato).

La ragione di tale modifica, quindi, è da collegare alla volontà di uniformare la struttura dell'Ente a quella di altri prestigiosi enti di ricerca quali, ad esempio, il Consiglio nazionale delle ricerche che all'articolo 8 del proprio statuto individua nel Consiglio scientifico l'organo deputato a svolgere funzioni propulsive e consultive inerenti l'attività di ricerca scientifica. In coerenza con quanto appena evidenziato, l'emanando Regolamento di organizzazione e funzionamento prevede il venir meno delle strutture dipartimenti quale articolazione organizzativa del CREA.

In conclusione, lo schema di statuto in esame si prefigge lo scopo di garantire una maggiore aderenza alle norme generali di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 165 del 2001.

Le modifiche proposte, pur non incidendo in modo sostanziale sull'attuale assetto delle competenze degli organi, sono dettate dall'esigenza di definirne chiaramente gli ambiti, le competenze e le connesse responsabilità, anche al fine di colmare alcuni vuoti normativi e superare le difficoltà interpretative più volte riscontrate nel corso del tempo circa i confini delle rispettive prerogative, con particolare riferimento a quelle degli organi di indirizzo e quelle del responsabile della gestione.

Sono state, inoltre, espunte dallo schema di statuto le norme di dettaglio, che troveranno una migliore collocazione nel Regolamento di organizzazione e funzionamento e in quello di amministrazione e contabilità, lasciando al fondamentale atto organizzativo dell'ente il compito di definire l'intelaiatura generale all'interno della quale i citati Regolamenti dovranno muoversi.

Sono state infine eliminate tutte le disposizioni ormai superate in quanto riferite alla fase transitoria di organizzazione dell'ente o perché non più in linea con il mutato quadro normativo di riferimento.

Si illustrano di seguito le disposizioni dello schema di Statuto.

L'**articolo 1** riguarda la natura giuridica e l'articolazione del CREA. In particolare, al **comma 1** è confermata la natura giuridica del Consiglio quale ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione, con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare,

agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria. Al **comma 2** viene stabilito che l'ente abbia personalità giuridica di diritto pubblico e sia sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I **commi 3 e 4** prevedono rispettivamente che il Consiglio sia dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria e che persegua le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di Ricerca, ai quali si affianca un'Amministrazione centrale. I Centri sono a loro volta organizzati in Sedi scientifiche, che si avvalgono di proprie aziende per l'attività di sperimentazione e operano in regime di autonomia scientifica e gestionale, in un quadro di programmazione generale dell'attività. Ai sensi del **comma 5**, il CREA fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le funzioni di raccolta, elaborazione e produzione di dati statistici e di coordinamento delle attività statistiche realizzate all'interno dell'ente sono attribuite con apposito Regolamento ad un singolo Centro.

L'**articolo 2**, riguarda le finalità e le attività istituzionali dell'Ente. Ai sensi del **comma 1**, in particolare, l'ente svolge ricerche e sviluppa soluzioni tecnologiche in grado di innalzare, in un contesto di sostenibilità e salubrità delle produzioni, la profittabilità e la competitività delle attività agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la tutela e la conservazione delle risorse naturali e della biodiversità degli ecosistemi agrari, forestali ed ittici, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Conformemente a quanto previsto ai **commi 2 e 3**, per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, e può fornire servizi e attività, anche in ambito formativo, in favore di soggetti pubblici e privati, anche in regime di diritto privato. Il CREA, previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, può inoltre partecipare o costituire società, consorzi e fondazioni con soggetti pubblici e privati.

L'**articolo 3** dello schema di Statuto riguarda gli Organi del CREA che sono: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico e il Collegio dei revisori dei conti, le cui modalità di funzionamento sono demandate al Regolamento di organizzazione e funzionamento. E' inoltre previsto che il Consiglio di amministrazione possa essere sciolto per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse e che possa essere nominato un Commissario straordinario ed eventualmente uno o più sub-commissari per un periodo non superiore a un anno.

Le competenze degli organi sono disciplinate dagli articoli da 4 a 7, nei quali si prevede anche che il compenso spettante ai componenti di ciascun organo è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Presidente, ai sensi dell'**articolo 4**, è scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Conformemente al **comma 2**, la carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo. Ai sensi del **comma 3**, il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali; i suoi compiti sono elencati al **comma 4**. Il **comma 6** stabilisce che il Presidente nomini il vicepresidente nell'ambito del Consiglio di amministrazione, definendone i compiti. Come stabilito ai **commi 7 e 8**, il Presidente nomina il Direttore generale, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, e, per motivi di urgenza, può adottare atti di competenza di tale organo, sottoposti a successiva ratifica del Consiglio di amministrazione.

L'**articolo 5** detta le norme relative al Consiglio di Amministrazione. Il **comma 1** stabilisce che tale organo sia composto dal Presidente e da quattro membri, scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico e/o di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private. Stabilisce altresì che alle sedute partecipi, con funzioni consultive, il Direttore generale e assista il magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il **comma 2** elenca le funzioni del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei

compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Ente. Il **comma 3** riguarda la durata in carica dell'organo in questione, pari a 4 anni, con la possibilità di un solo rinnovo.

L'**articolo 6**, disciplina il Consiglio scientifico. Il **comma 1** disciplina la sua composizione. Tale organo è composto dal Presidente del CREA, che lo presiede, e da 6 esperti di riconosciuta fama e competenza negli ambiti di ricerca dell'ente, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Almeno un terzo dei componenti devono essere espressione elettiva dei Centri di ricerca nell'ambito dei ricercatori e tecnologi dell'ente. I restanti membri sono scelti dal Ministro tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale, con professionalità ed esperienza nei settori di competenza del CREA. Ai sensi del **comma 3**, alle sedute del Consiglio Scientifico partecipa, con funzioni consultive, il Direttore generale. L'organo in questione, ai sensi dei **commi 4, 5 e 6**, svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo scientifico del CREA ed elabora il Piano triennale dell'ente, esprime pareri in ordine alla riorganizzazione della rete scientifica, alla modifica delle Sedi di ricerca e ai criteri per il reclutamento dei direttori dei centri e dei ricercatori e tecnologi. Dura in carica quattro anni, con la possibilità, per i componenti, di essere rinnovati una sola volta.

Il Collegio dei revisori, disciplinato dall'**articolo 7**, è composto, come indicato al **comma 1**, da tre membri effettivi e due supplenti, che subentrano in caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro effettivo, iscritti nel registro dei revisori legali e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Un membro effettivo, che assume le funzioni di Presidente, e uno dei membri supplenti sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il **comma 2** prevede che il Collegio dei revisori svolga le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile e all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I **commi 3, 4 e 5** stabiliscono, rispettivamente, che i componenti del Collegio dei revisori assistano alle riunioni del Consiglio di amministrazione, che alle riunioni del Collegio dei revisori assista il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo e che tale organo duri in carica quattro anni, rinnovabile una sola volta.

Il Direttore generale, disciplinato dall'**articolo 8**, è scelto, ai sensi del **comma 1**, a seguito di procedura comparativa, tra persone di elevata qualificazione e con documentata esperienza professionale nel campo del management di strutture complesse ed è nominato dal Presidente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione. Il **comma 2** stabilisce che il rapporto di lavoro del Direttore generale sia regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. I compiti del Direttore generale sono elencati al **comma 3**, che stabilisce anche che tale organo, in qualità di responsabile della gestione dell'ente, sovrintenda all'attività di tutti gli uffici, curandone l'organizzazione e la gestione, assicurando al tempo stesso il coordinamento operativo di tutte le articolazioni e l'unità di indirizzo operativo e amministrativo.

L'**articolo 9** riguarda i sistemi di controllo interno. Tali sistemi devono consentire la valutazione e il controllo strategico, il controllo di gestione e la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. Come prescritto al **comma 2**, deve, inoltre, essere istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il piano triennale di attività, elaborato dal Consiglio scientifico, è previsto all'**articolo 10**. Tale piano, come stabilito al **comma 2**, deve essere accompagnato da un documento di visione strategica decennale, e determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per il triennio. E' predisposto, sulla base degli obiettivi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e tenuto conto dei programmi di ricerca nazionali, dell'Unione europea e internazionali, delle esigenze di ricerca e sperimentazione delle Regioni e Province autonome e della necessità di accrescimento delle competenze interne all'ente. Il Piano triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono adottati con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sono trasmessi dal Presidente al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e diventano esecutivi a seguito dell'approvazione da parte del Ministro stesso entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto, conformemente ai **commi 3, 4 e 5**.

L'**articolo 11, comma 1**, stabilisce che il patrimonio del CREA è costituito dal patrimonio degli Istituti e Strutture in esso confluiti, dalle donazioni e dal patrimonio acquisito nello svolgimento delle attività istituzionali. Le entrate del CREA sono, invece, elencate al **comma 2**. Il **comma 3** introduce un concetto di premialità della competitività dei Centri, prevedendo che il Consiglio di amministrazione, in sede di riparto delle risorse finanziarie, riassegna una congrua quota dei finanziamenti agli istituti che hanno concorso a procurarli.

L'**articolo 12** reca norme in materia di bilancio dell'ente. Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo deve essere predisposto entro il 30 ottobre di ogni anno dal Direttore generale, che lo elabora sulla base delle indicazioni del Piano triennale di attività e dei conti preventivi delle singole sedi. Deve essere accompagnato da specifica relazione, e trasmesso al Presidente e al Collegio dei revisori, che ne attesta la conformità alle disposizioni normative e regolamentari nel termine di quindici giorni dal ricevimento, come disposto al **comma 1**. Ai sensi del **comma 2**, tale documento, con la relazione tecnica del Direttore generale e la relazione di conformità resa dal Collegio dei revisori, è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 novembre, unitamente alla direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione. Le norme relative al bilancio consuntivo dell'esercizio precedente sono recate dal **comma 3**. Tale documento, predisposto dal Direttore generale e corredato della relazione illustrativa predisposta dal Collegio dei revisori, è deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, entro il 30 aprile di ogni anno e trasmesso, unitamente al bilancio preventivo, per l'approvazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze, come stabilito al **comma 4**.

L'**articolo 13** reca norme relative ai regolamenti e disciplinari. Il **comma 1**, in particolare, riguarda i Regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità, deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali. Sono approvati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Nel regolamento di organizzazione e funzionamento, ai sensi dei **commi 3 e 4**, sono determinati il numero massimo degli uffici di livello dirigenziale generale, il numero degli uffici dirigenziali non generali e i criteri generali di organizzazione dell'ente.

La dotazione organica del CREA, ai sensi dell'**articolo 14, comma 1**, è deliberata dal Consiglio di amministrazione coerentemente con i Contratti collettivi nazionali di lavoro ed è approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. La dotazione organica, che rappresenta le esigenze di personale in rapporto alle attività e ai compiti istituzionali del CREA, può essere ridefinita periodicamente in relazione alle esigenze evidenziate dal Piano triennale di attività e a seguito della riorganizzazione delle sedi di ricerca, degli uffici e in caso di attribuzione di nuove funzioni, ai sensi del **comma 2**. Il fabbisogno di personale è deliberato dal Consiglio di amministrazione su base triennale, conformemente all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ai sensi dell'**articolo 15, comma 1**, al personale CREA si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca. E' prevista, al **comma 2**, l'assunzione di operai agricoli sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro e dei contratti integrativi provinciali.

L'**articolo 16** disciplina i centri di ricerca del CREA. Tali centri sono definiti dal Consiglio di amministrazione mentre l'organizzazione e le modalità di funzionamento sono definite nel Regolamento di organizzazione e funzionamento, ai sensi dei **commi 1 e 2**. Come stabilito ai **commi 3, 4 e 5**, presso le sedi dei Centri di ricerca si svolge l'attività di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione, di trasferimento di conoscenze e innovazione del CREA. Ai sensi del **comma 6**, il direttore del Centro di ricerca è scelto sulla base di una valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali presentati, integrata da un colloquio. Dura in carica quattro anni,

rinnovabili per una sola volta. Il relativo compenso e le funzioni sono determinati con delibera del Consiglio di amministrazione secondo criteri definiti nel Regolamento di organizzazione e funzionamento. Come indicato al **comma 7**, i direttori dei Centri di ricerca possono stipulare convenzioni e assumere impegni di spesa per conto del Centro diretto, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di amministrazione.

L'**articolo 17** disciplina l'Amministrazione centrale dell'Ente, con funzioni di supporto ai Centri di ricerca. Tale amministrazione, diretta dal Direttore generale e articolata in una direzione di livello generale e in uffici dirigenziali di secondo livello, provvede ai servizi generali del CREA di natura amministrativa e tecnologica, coordina le attività decentrate, assicura l'efficienza e adotta soluzioni operative e organizzative per l'ottimizzazione della spesa.

L'**articolo 18** reca le norme transitorie e finali e dispone, al **comma 1**, che agli aspetti non disciplinati dallo Statuto esame si applichino le disposizioni normative vigenti e, al **comma 2**, che in sede di prima attuazione e fino alla approvazione dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e contabilità, di altri regolamenti e disciplinari in esso previsti, si applichino i regolamenti e provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento, purché non contrastanti con lo statuto stesso.

Relazione tecnica

Lo schema di statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è stato predisposto per dare attuazione all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 1, comma 668, lett. a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha disposto l'incorporazione dell'INEA, Istituto nazionale di economia agraria, nel CRA, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, che assume la denominazione di CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di Ente nazionale di ricerca e sperimentazione

Tale intervento normativo non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica poiché la sua finalità è proprio quella di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare, di sostenere gli *spin off* tecnologici nonché di razionalizzare e contenere la spesa pubblica. Dalle previsioni del decreto non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ma, al contrario, il contenimento dei costi di funzionamento nonché una maggiore efficacia alla *governance* dell'Ente.

In dettaglio:

Articolo 1 (*Natura giuridica e articolazione*)

L'articolo in questione riguarda il cambio di denominazione dell'Ente, le competenze acquisite in virtù dell'incorporazione disposta dalla legge n. 190 del 2014, la personalità giuridica di diritto pubblico, l'attribuzione di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria e le finalità.

Dalle disposizioni previste dall'articolo 1 non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2 (*Finalità e attività istituzionali*)

L'articolo, rubricato come nel vigente Statuto, riguarda le finalità dell'Ente, conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2014. Tali nuove finalità sono perseguite con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articoli 3, 4, 5, 6 e 7 (*Organi e relative competenze*)

Gli articoli in esame, in analogia con quanto già previsto dal decreto legislativo n. 454 del 1999, recano le disposizioni relative agli organi del Consiglio e alle rispettive competenze. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, all'articolo 5, rispetto all'analoga disposizione del citato decreto legislativo n. 454 del 1999, è prevista la riduzione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione. L'articolo 6 reca disposizione relative al Consiglio scientifico, l'organo di coordinamento e di indirizzo scientifico del CREA, che elabora il Piano triennale da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in luogo del Consiglio dei Dipartimenti.

Articolo 8 (*Direttore Generale*)

L'articolo di che trattasi non contiene sostanziali variazioni rispetto al vigente articolo 13 ugualmente rubricato e non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 (*Sistemi di controllo interno*)

Rispetto al vigente articolo 5, ugualmente rubricato, l'articolo in esame prevede l'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno. Nel rispetto di tale disposizione, agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento di tale organismo si provvede nei limiti delle risorse destinate ai servizi di controllo interno.



Articolo 10 (*Piano triennale di attività*)

L'elaborazione del piano triennale di attività è attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11 (*Patrimonio ed entrate*)

L'articolo di che trattasi non contiene sostanziali variazioni rispetto all'articolo 14 del decreto legislativo n. 454 del 1999, ugualmente rubricato, ad eccezione delle disposizioni relative alla riassegnazione di una congrua quota dei finanziamenti agli istituti che hanno concorso a procurarli, per premiare la competitività dei Centri. In ogni caso, tale disposizione è attuata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articoli 12 (*Bilanci*), 13 (*Regolamenti e disciplinari*), 14 (*Ruolo organico*) e 15 (*Personale*)

Gli articoli in questione non contengono sostanziali variazioni rispetto agli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 454 del 1999, ugualmente rubricati e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articoli 16 (*Centri di ricerca*) e 17 (*Amministrazione centrale*)

Gli articoli in parola riguardano la struttura organizzativa territoriale dell'Ente, che risulta più snella, costituita da Centri di Ricerca, nel numero massimo di 12 in raccordo con l'Amministrazione centrale ove si svolge in misura prevalente l'attività amministrativa, contabile e gestionale di supporto all'attività di ricerca. Le disposizioni da tali articoli recate sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Si segnala, in particolare, la riduzione delle attuali articolazioni territoriali, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2014.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo del provvedimento: Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

-

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è stato predisposto per dare attuazione all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 1, comma 668, lettera a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha disposto l'incorporazione dell'INEA - Istituto nazionale di economia agraria nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione.

L'intervento normativo in questione ha la finalità di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare, di sostenere gli *spin off* tecnologici nonché per razionalizzare e contenere la spesa pubblica e, pertanto, si inquadra nell'ambito degli obiettivi generali di incremento dell'efficienza organizzativa del Governo.

Le disposizioni citate stabiliscono che sia nominato il Commissario straordinario del CREA, con il compito, tra gli altri, di predisporre lo statuto del Consiglio e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli attuali.

Lo statuto deve essere adottato con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante la riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura.

Lo schema di statuto in questione, pertanto, risponde alla necessità di adeguare la struttura organizzativa dell'ente alle nuove finalità, competenze, strumenti d'azione e, in definitiva, alla nuova identità acquisita dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria per effetto dell'incorporazione, in modo da consentire al nuovo Ente di far fronte efficacemente ai propri compiti istituzionali.



2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'ente è stato oggetto di vari interventi normativi succedutisi nel corso del tempo.

Il CRA, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, è stato istituito con il decreto legislativo n. 454 del 1999.

Ai sensi dell'articolo 1 di tale provvedimento, il Consiglio ha personalità giuridica di diritto pubblico, è posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

L'articolo 8 del decreto legislativo in questione ha inoltre stabilito che siano estese al Consiglio le disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, recante il riordino del Consiglio nazionale delle ricerche, relative alle funzioni, agli strumenti, al comitato di valutazione, agli organici, alle procedure di assunzione, mobilità temporanea del personale e al rapporto di lavoro, alla strumentazione scientifica.

Successivamente con l'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata prevista la soppressione dell'INRAN e l'attribuzione al CRA delle funzioni e dei compiti già affidati a tale ente.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 1, comma 668, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è intervenuto a razionalizzare ulteriormente il settore della ricerca in agricoltura prevedendo l'incorporazione di INEA nel CRA, che assume la nuova denominazione di CREA.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

La norma istitutiva dell'Ente stabilisce che lo di statuto sia adottato anche deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di adozione.

Le modifiche principali riguardano la riduzione del numero dei membri del consiglio di amministrazione, previsti rispettivamente in numero di 7 nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 454 del 1999 e in numero di 4 nell'articolo 3 dello schema di statuto, e la nuova denominazione del Consiglio dei Dipartimenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 454 del 1999, che agli articoli 3 e 6 dello schema di statuto è definito Consiglio Scientifico, senza tuttavia apportare alcuna modifica alle attribuzioni dell'organo in parola.

La prima modifica è giustificata dalla duplice esigenza di contenere i costi di funzionamento e di garantire maggiore efficacia alla *governance* dell'Ente, agevolata anche dalla circostanza per cui i consiglieri diventano per tre quarti diretta emanazione del Ministero vigilante. La ragione del cambio di denominazione è, invece, collegata alla complessiva riorganizzazione dell'Ente, che, per perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e risparmio imposti dalla normativa primaria, ha abolito i dipartimenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali



Lo schema di statuto è pienamente compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto sia nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo sia in relazione al riparto di competenze legislativa tra Stato e Regioni.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo rispetta il riparto delle competenze previsto dalla normativa vigente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni degli Enti territoriali né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il legislatore ha attuato il riassetto dell'Ente con il ricorso al meccanismo della delegificazione.

L'articolo 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge n. 208 del 2015, nel disporre che lo statuto sia adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali "anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento", ha delegificato la disciplina dettata dalla normativa vigente.

Il decreto ministeriale in questione, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, partecipa, pertanto, della natura di c.d. regolamento delegato, ovverosia di quella particolare categoria di regolamenti abilitati a derogare a norme di legge.

I principi e i criteri direttivi ai quali si ispira il decreto ministeriale di adozione dello statuto dell'Ente in questione per esplicitare legittimamente i propri effetti si possono rinvenire nei commi da 381 a 383 della legge n. 190 del 2014 che, nell'indicare i criteri direttivi che hanno guidato l'intervento di razionalizzazione del settore della ricerca agricola, fanno espresso riferimento alle esigenze di "razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica", di "incremento dell'efficienza organizzativa ed economica", di "riduzione delle spese correnti" etc.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento. Si segnala, tuttavia, che l'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha conferito delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono. Ad oggi tale delega non è stata esercitata e non vi è alcun provvedimento all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, anche costituzionale, e della Corte di Cassazione, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. Contesto normativo europeo e internazionale

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

L'intervento normativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione nei confronti dell'Italia sulla materia in esame.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Lo schema di statuto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano indicazioni sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella proposta normativa, con particolare riguardo alle modificazioni succedutosi nel tempo dalla norma istitutiva dell'ente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Nella proposta normativa in esame non si è fatto ricorso alla tecnica della novella ma si è provveduto a predisporre lo schema di Statuto *ex novo*.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Con lo schema di statuto sono stati abrogati gli articoli 4 e 3 decreto legislativo n. 454 del 1999, con riferimento alla riduzione del numero dei membri del consiglio di amministrazione e alla nuova denominazione del Consiglio dei Dipartimenti che assume quella di Consiglio Scientifico.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, salvo quanto riportato alla Parte I, n. 8).

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'intervento normativo non richiede l'adozione di atti attuativi successivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

Analisi dell'impatto della regolamentazione

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, relativo alla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, è stato istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), articolo 1, comma 381, si è provveduto all'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) che ha assunto contestualmente la nuova denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Alla base della scelta operata dal Governo, la necessità di perseguire gli obiettivi generali di incremento dell'efficienza organizzativa della pubblica amministrazione. Con la suddetta incorporazione, il Legislatore ha altresì previsto il commissariamento dell'Ente di ricerca e la previsione di una riorganizzazione gestionale anche attraverso l'adozione di un nuovo testo statutario.

La riorganizzazione gestionale dell'Ente trova quindi fondamento negli obiettivi di razionalizzazione e risparmio imposti dalla normativa primaria. In particolare, essa si fonda da un lato, sulle ben note esigenze di contenimento dei costi di funzionamento e, dall'altro, sull'esigenza di garantire una maggiore efficacia alla governance dell'ente stesso.

La legge 28 dicembre 2015, n. 215 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 668, ha poi previsto che lo Statuto del CREA venga adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, con Regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo Regolamento.

L'intervento di regolamentazione, pertanto, è giustificato sia da motivazioni giuridiche interne sia esterne all'amministrazione dovendosi, per legge, procedere ad una riorganizzazione gestionale anche attraverso l'adozione di un nuovo testo statutario.

B) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo.

L'intervento regolatorio si pone l'obiettivo di una riorganizzazione generale amministrativa dell'Ente finalizzata alla razionalizzazione delle articolazioni territoriali, alla riduzione dei costi di gestione in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di spending review per garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell'Ente nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Tra gli obiettivi operativi immediati del provvedimento, si segnala l'adeguamento dello Statuto, cioè del fondamentale atto regolativo della struttura, delle finalità e degli strumenti di cui è dotato l'Ente, alla nuova veste assunta dallo stesso a seguito dell'incorporazione dell'INEA nel CRA, entrambi già soggetti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tale riassetto organizzativo e gestionale si è reso necessario anche in considerazione delle già avvenute

incorporazioni con altri enti di ricerca vigilati dall'Amministrazione quali l'Istituto di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), l'Ente nazionale sementi elette (ENSE) e l'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA) per l'effetto di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".

Obiettivi di medio periodo o obiettivi specifici sono da ricercare nella dotazione al nuovo ente di ricerca della struttura gestionale e degli strumenti necessari per assolvere il compito istituzionale che gli è stato conferito. L'implementazione delle competenze dell'Ente di ricerca nel settore agroalimentare, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria, dovrà necessariamente essere correlata ad una diversa e più efficiente organizzazione gestionale. A fronte, infatti, di questo ampliamento di competenze e settori di attività si rende evidentemente necessario anche un ripensamento della struttura organizzativa dell'Ente, sia a livello di organi di vertice che di articolazione territoriale, di modalità di svolgimento delle attività istituzionali e di raccordo con il Ministero vigilante. Tra gli obiettivi di medio periodo o specifici del provvedimento rientrano, pertanto, quegli obiettivi di razionalizzazione gestionale e incremento della efficienza organizzativa previsti in particolare dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'incorporazione degli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rientrano tra quelle misure atte a porre in essere una revisione della spesa pubblica (spending review) al fine di razionalizzare, contenere la spesa pubblica e incrementare nel contempo l'efficienza organizzativa ed economica dell'Ente. A tal fine, come obiettivo specifico è da considerare sia la riduzione delle articolazioni territoriali sia la riduzione delle spese correnti dell'Ente.

Tra gli obiettivi generali del provvedimento occorre evidenziare come una migliore organizzazione territoriale e una più efficiente governance in un settore strategico per la ricerca nel campo agroalimentare rispondono ad uno degli obiettivi di politica generale del Governo. Infatti, nell'ambito del Programma di Governo si sta prestando molta attenzione al settore della ricerca, qualificato come settore strategico nel rafforzamento del Piano investimenti. Lo stesso Documento di economia e finanza (DEF) 2016 prevede un Piano Nazionale di Ricerca 2015-2020, *"finalizzato a incentivare la competitività industriale e a promuovere lo sviluppo del Paese, attraverso la programmazione di 2,5 miliardi per il triennio 2015-2017 in settori considerati strategici per il sistema della ricerca italiana"*.

C) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;*

Gli indicatori, quale misura quantitativa degli effetti dell'intervento, che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi perseguibili con la modifica del testo statutario dell'Ente sono i seguenti:

Obiettivo specifico o di medio periodo
<i>Misure atte a porre in essere una revisione della spesa pubblica (spending review) adottate per contenerne il livello e migliorarne l'efficienza.</i>
Indicatori
<i>Riduzione delle articolazioni territoriali pari almeno il 50%</i>
<i>Riduzione delle spese correnti dell'Ente pari al almeno il 10% rispetto ai livelli attuali.</i>

D) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Gli effetti del provvedimento avranno come destinatari pubblici il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e il Ministero politiche agricole alimentari e forestali, e le Regioni e Province autonome.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'intervento regolatorio è relativo all'adozione di un nuovo testo statutario del CREA successivo all'incorporazione degli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di procedere ad una riorganizzazione gestionale dello stesso per soddisfare gli obblighi normativi dettati dalla revisione della spesa pubblica (spending review): razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica con incremento contestuale dell'efficienza organizzativa ed economica dell'Ente.

Pertanto, lo schema di provvedimento non è il frutto di un percorso di consultazioni con gli stakeholders, ma la sua redazione è il risultato di consultazioni con i soggetti direttamente interessati dal processo di riforma dello Statuto: organi dell'amministrazione centrale (Direzione generale, amministrativa e tecnica) e parti sociali.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento (opzione zero) non è stata contemplata in quanto la revisione dello Statuto risponde ad un preciso obbligo normativo disposto dall'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), così come modificato dall'art. 1, comma 668, lett. a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Ai sensi, infatti, delle predette disposizioni, a seguito dell'incorporazione dell'INEA nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, che contestualmente ha assunto l'attuale denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Commissario straordinario ha il compito di redigere lo Statuto del nuovo Ente.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Opzioni alternative all'intervento regolatorio non sono state prese in considerazione in quanto la revisione dello Statuto risponde ad un preciso obbligo normativo dettato dalla normativa primaria.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;*

L'intervento regolatorio di che trattasi si pone, attraverso la redazione del nuovo Statuto dell'ente di ricerca, l'obiettivo di una riorganizzazione generale amministrativa finalizzata alla

razionalizzazione delle articolazioni territoriali dell'Ente e alla riduzione dei costi di gestione. Detto obiettivo generale implica svantaggi e vantaggi. Per quanto riguarda i primi si segnala, in particolare, l'onere economico iniziale dovuto, soprattutto, alle operazioni di chiusura delle sedi territoriali (trasferimenti risorse umane e strumentali). Per quanto riguarda i vantaggi, si evidenzia che il CREA si avvarrà di una struttura organizzativa a livello territoriale più snella, costituita da Centri di Ricerca ed una Amministrazione centrale ove si svolgerà in misura prevalente l'attività amministrativa, contabile e gestionale di supporto all'attività di ricerca. La riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nel lungo periodo porterà ad una riduzione consolidata dei costi di gestione.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

L'intervento regolatorio, trattando di mera ridefinizione dello Statuto dell'ente di ricerca quale strumento di riorganizzazione della struttura, delle finalità e degli strumenti di cui è dotato l'Ente stesso non incidere sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non sono introdotti o eliminati oneri informativi a carico di cittadini o imprese.

D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Approvato il provvedimento con il nuovo assetto dell'Ente di ricerca, lo stesso può operare con le risorse umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e pertanto non sono previsti fattori incidenti sugli prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio in parola non comporta alcun impatto sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo delineato sono:

- il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- le Regioni e Province Autonome.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

È prevista un'adeguata informazione sul sito web istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.-

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

L'intervento regolatorio è relativo all'adozione di un nuovo testo statutario del CREA successivo all'incorporazione degli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non si prevedono strumenti e modalità particolari per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Non sono al momento previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio, tuttavia in esito alla verifica dell'impatto della regolazione (VIR) e al monitoraggio possono essere previste delle modifiche integrative o correttive.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;

Saranno presi in esame oltre al rapporto costo-benefici dell'intervento regolatorio anche il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. In merito si rinvia a quanto previsto nella Sez. 1 – Punto C).